



Città di Vigevano

Adunanza Ordinaria
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 71

OGGETTO: SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE DEL COMUNE DI VIGEVANO - RELAZIONE PERIODICA RICOGNITIVA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA AFFIDATI AI SENSI DELL'ART. 30 D.LGS. 201/2022.

L'anno duemilaventitre, il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 17:01 nella sala delle adunanze.

In seguito ad inviti scritti, diramati dal Presidente del Consiglio Comunale, osservate le modalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

I sottostanti comparenti partecipano alla seduta, in parte in presenza ed in parte in videoconferenza, come di seguito precisato.

Il Segretario Generale, Dott. Barbera Giovanni, e i sottostanti comparenti partecipano alla seduta presso la sede comunale, salvo i Consiglieri Spissu Arianna e Ambrosino Martina che partecipano alla seduta da remoto, connessi in videoconferenza con i partecipanti alla seduta.

Il Presidente ed il Segretario accertano da remoto, "a video", l'identità dei Consiglieri collegati.

Risultano presenti all'appello i signori:

Nome	Qualifica	Presenza/Assenza
CEFFA ANDREA	Sindaco	Presente
VESE CLAUDIO	Presidente	Presente
CARIGNANO DANIELA	Consigliere	Presente
CAVALLINI PAOLA	Consigliere	Presente
CIVIDATI MARCO	Consigliere	Presente

COLONNA ROBERTO	Consigliere	Presente
PORTA FUSERO ROBERTA	Consigliere	Presente
RUBINO ALESSANDRO	Consigliere	Presente
SORESINA OMAR	Consigliere	Presente
STEPAN EMMA	Consigliere	Presente
CAPELLI RICCARDO	Consigliere	Presente
IOZZI PAOLO	Consigliere	Presente
GIACOMETTI ROBERTA	Consigliere	Presente
ONORI GIULIO	Consigliere	<i>Assente</i>
SUVILLA FURIO	Consigliere	Presente
GARIFULLINA RIMMA	Consigliere	<i>Assente</i>
MONTAGNANA CLAUDIA	Consigliere	Presente
SQUILLACI GIUSEPPE	Consigliere	<i>Assente</i>
BERTUCCI ALESSIO	Consigliere	Presente
CORSICO PICCOLINI EMANUELE MASSIMILIANO	Consigliere	Presente
SPISSU ARIANNA	Consigliere	Presente
SANTAGOSTINO CARLO	Consigliere	<i>Assente</i>
BELLAZZI LUCA	Consigliere	Presente
AMBROSINO MARTINA	Consigliere	Presente
BALDINA SILVIA	Consigliere	Presente

Partecipano alla seduta, in presenza, il Sindaco Andrea Ceffa e gli Assessori Ghia Riccardo, Alessandrino Nunziata, Fantoni Paola Eleonora e Scardillo Nicola; da remoto, l'Assessore Avale Brunella.

Partecipa il Segretario Generale BARBERA GIOVANNI.

Assume la presidenza Claudio Vese – nella sua qualità di Presidente.

La registrazione integrale degli interventi è depositata presso la Segreteria Generale e consultabile al seguente indirizzo:

<http://www.magnetofono.it/streaming/vigevano/>

Il Presidente introduce il punto 11 dell'ordine del giorno (ex n. 10) e cede la parola al **Sindaco Ceffa**, relatore, il quale illustra la proposta che è stata esaminata dalla I^a Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Partecipate, Igiene Urbana, Finanze e Tributi, Ristorazione Scolastica, Servizi Elettorali, Personale", nella seduta del 28 dicembre 2023.

Nessun Consigliere chiede di intervenire, pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante delega al Governo in materia di servizi pubblici locali;
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, adottato dal Governo in attuazione della legge di delega 5 agosto 2022, n. 118;

Richiamati:

- l'art. 42 del d.lgs. 267/2000 (TUEL)
- il d.lgs. 201/2022 di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica
- il Decreto Direttoriale del 31 agosto 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy attuativo dell'art. 8 del d.lgs. 201/2022;

Rilevato che il comma 1 dell'art. 2 del d.lgs. 201/2022 alla lettera c) definisce i «*servizi di interesse economico generale di livello locale*» o «*servizi pubblici locali di rilevanza economica*» come «*i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale*»;

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. 201/2022 che definisce i «*servizi di interesse economico generale di livello locale a rete*» o «*servizi pubblici locali a rete*» come «*i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali*

necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente”;

Considerato che il comma 1 dell'art. 30 del d.lgs. 201/2022 prevede l'effettuazione annuale della ricognizione dell'andamento gestionale dei servizi pubblici di rilevanza economica affidati nei rispettivi territori da parte dei Comuni e delle forme associative degli stessi con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché delle città metropolitane, delle province e degli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio e che rappresenti l'assetto di ogni servizio affidato, rilevandone il concreto andamento economico in termini di efficienza e qualità del servizio e rispetto degli obblighi sanciti nel contratto di servizio nonché la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo e all'affidamento a società in house in generale oltre che gli oneri e dei risultati in capo all'ente affidante;

Appurato che il medesimo comma 1 dell'art. 30 del d.lgs. 201/2022 prevede che dovranno “anche” essere considerati gli atti ed indicatori ex artt. 7, 8 e 9, che per i servizi a rete vengono individuati dalle Autorità di settore e per quelli non a rete dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ed in particolare i costi di riferimento, gli schemi tipo di PEF, i livelli minimi di qualità, gli schemi di bandi e contratti;

Considerato che la ricognizione di cui al comma 1 dell'art. 30 d.lgs. 201/2022 rileva la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti, è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, così come previsto dal comma 2 dell'art. 30 d.lgs. 201/2022;

Precisato che la relazione in parola, nel caso di servizi affidati a società in house, costituisce appendice della relazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

Visto il comma 3 dell'art. 30 d.lgs. 201/2022 il quale prevede, per il primo anno di applicazione, che la ricognizione venga operata entro il 31.12.2023;

Considerato il comma 5 dell'art. 17 del d.lgs. 201/2022 il quale prevede che nell'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'art. 20 del d.lgs. 175/2016 debba essere dato conto delle ragioni che sul piano economico e della qualità dei servizi

giustificano il mantenimento dell'affidamento in capo alla società in house, anche sulla base dei risultati conseguiti nella gestione;

Rilevato che il Comune di Vigevano, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 30 del d.lgs. 201/2022, ha provveduto alla ricognizione dei servizi pubblici di rilevanza economica affidati nel proprio territorio secondo le modalità ex art. 14 d.lgs. 201/2022 e cioè:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea
- b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea
- c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

Considerato che, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 201/2022 rubricato “*Trasparenza nei servizi pubblici locali*” la relazione ex art. 30 del medesimo d.lgs. rientra tra gli atti che devono essere pubblicati tempestivamente tanto sul sito istituzionale dell'ente affidante che trasmessa contestualmente all'ANAC, che provvede all'immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «*Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL*». Detto atto dovrà essere reso accessibile anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da ANAC che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso il collegamento ai già citati luoghi di prima pubblicazione;

Vista la Relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica allegata alla presente deliberazione di cui ne forma parte integrante e sostanziale;

Vista l'appendice concernente la ricognizione della situazione gestionale dei servizi pubblici di rilevanza economica affidati a società in house, predisposta dal Comune in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 30 del d.lgs. 201/2022 e approvata in data odierna con deliberazione di C.C. n° 70/2023;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili del servizio interessato;

Dato atto che non sussistono, ai sensi di legge, obblighi di astensione né conflitti di interesse da parte di amministratori nell'adozione del presente atto deliberativo;

Vista la deliberazione di C.C. n. 69 del 29/12/2023: "Bilancio di previsione 2024 – 2026 - Approvazione";

Vista la deliberazione di G.C. n. 113 del 11/05/2023: "Approvazione PEG finanziario 2023-2025";

Vista la deliberazione di G.C. n. 134 del 25/05/2023 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025" e successive modifiche;

Con n. 13 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Suvilla e Montagnana) e n. 6 astenuti (Bertucci, Corsico Piccolini, Spissu, Bellazzi, Ambrosino, Baldina), resi mediante appello nominale dai 21 Consiglieri presenti, di cui 15 Consiglieri votanti

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;

2. di approvare, in attuazione dell'art. 30 del d.lgs. 201/2022, la relazione relativa alla ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

3. di prendere atto dell'appendice concernente la ricognizione della situazione gestionale dei servizi pubblici di rilevanza economica affidati a società in house, predisposta dal Comune in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 30 del d.lgs. 201/2022, approvata in data odierna con deliberazione di C.C. n° 70/2023;

4. di disporre, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 201/2022, che le relazioni oggetto di approvazione vengano pubblicate senza indugio sul sito istituzionale dell'ente e contestualmente trasmesse all'Anac attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da quest'ultima, quale punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Successivamente, al fine di ottemperare quanto prima al disposto dell'art. 30 del D.lgs. 201/2022,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 13 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Suvilla e Montagnana) e n. 6 astenuti (Bertucci, Corsico Piccolini, Spissu, Bellazzi, Ambrosino, Baldina), resi mediante appello nominale dai 21 Consiglieri presenti, di cui 15 Consiglieri votanti

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Presidente Vese, alle ore 18:52 circa, dichiara la seduta chiusa per esaurimento dei punti iscritti all'Ordine del Giorno.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Presidente

IL Segretario Generale

Claudio Vese

Giovanni Barbera

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 71 DEL 29/12/2023

Comune di VIGEVANO

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE
GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI
RILEVANZA ECONOMICA

Anno 2023

(Art. 30 D. Lgs. 201/2022)

Ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica al 31.12.2023 del Comune di VIGEVANO

- 1. Il contesto normativo di riferimento**
- 2. L'ambito di analisi**
- 3. I servizi di interesse economico generale del Comune di VIGEVANO**
- 4. La misura degli affidamenti in house**
- 5. Focus sui servizi affidati a società in house**
- 6. La programmazione 2024**
- 7. Conclusioni**

1. Il contesto normativo di riferimento

In attuazione della delega conferita dall'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in data 23 dicembre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto n. 201 recante il *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”* con l'intento di rendere organica e contenuta in una sorta di Testo Unico - il D.lgs. 201/2022 è già stato ribattezzato TUSPL (Testo Unico Servizi Pubblici Locali) - la frammentata disciplina dei servizi di interesse economico generale.

Tra le diverse innovazioni previste dalla riforma, rileva qui l'adempimento previsto dall'art. 30 D.lgs. 201/2022:

Art. 30 D.lgs. 201/2022 - Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali

1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.
2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.
3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Viene quindi introdotto, a carico di Comuni e loro forme associative degli stessi, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché città metropolitane, province ed altri enti competenti, l'onere di effettuare, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio e con cadenza annuale, una *“ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori”* per *“ogni servizio affidato”*.

La ricognizione, da aggiornarsi, di regola, annualmente e *“contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016”* (comma 2), in questo primo anno di applicazione è da effettuarsi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 201/2022 e quindi entro il 31 dicembre 2023 (comma 3).

Nel caso di affidamenti a società in house, la nuova ricognizione ex art. 30 rappresenterà appendice alla revisione periodica delle società partecipate dall'Amministrazione, condotta ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016.

L'adempimento si articola in una verifica annuale dell'andamento gestionale dei servizi pubblici di rilevanza economica nei rispettivi territori (comma 1), che rappresenti l'assetto di ogni servizio affidato, rilevandone il concreto andamento economico in termini di:

- o efficienza e qualità del servizio;
- o rispetto degli obblighi sanciti nel contratto di servizio;

in modo analitico e considerando *“anche”* gli atti ed indicatori ex artt. 7, 8 e 9 del decreto che per i servizi a rete vengono individuati dalle Autorità di settore e per quelli non a rete dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e si tratta dei costi di riferimento, degli schemi tipo di PEF, dei livelli minimi di qualità, degli schemi di bandi e contratti.

Il suddetto Ministero, con riferimento al PEF e agli indicatori di qualità, ha emanato il Decreto Direttoriale del 31 agosto 2023 con relativi allegati del in attuazione proprio dell'art. 8 del D.lgs. 201/2022, segnalando che il medesimo Ministero adotterà ulteriori provvedimenti per la completa attuazione dell'articolo stesso e nel pubblicare il medesimo Decreto Direttoriale ha individuato 5 servizi da applicare in sede di prima applicazione (impianti sportivi - esclusi impianti a fune ai sensi dell'art. 36 D.lgs. 201/2022; parcheggi; servizi cimiteriali e funebri se erogati come servizi pubblici locali; luci votive; trasporto scolastico).

La ricognizione dovrà dare altresì conto, oltre ai profili, atti e indicatori già ut supra segnalati, della misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo (affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici ivi compresi gli affidamenti dei servizi di Trasporto Pubblico Locale, energia elettrica e gas naturale) e all'affidamento a società in house in generale, oltre che degli oneri e dei risultati in capo all'ente affidante.

Ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. in esame, l'Ente, inoltre, è tenuto a riferire, nell'ambito della razionalizzazione ex art. 20 del D.lgs. 175/2016, circa le ragioni che sul piano economico e qualitativo dei servizi giustificano il mantenimento dell'affidamento in capo alla società in house, anche sulla base dei risultati di gestione ottenuti.

2. L'ambito di analisi

Come visto poc'anzi, l'adempimento di cui all'art. 30 del D.lgs. 201/2022 ha per oggetto la verifica della *“situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori”*.

Il D.lgs. 201/2022 all'art. 2 comma 1, alla lettera c) definisce i «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica» come “i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale” mentre alla lettera d) definisce i «servizi di interesse economico generale di livello locale a rete» o «servizi pubblici locali a rete» come “i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente”.

Da dette definizioni e tenendo a mente quanto previsto al secondo periodo del comma 1 dell'art. 30, e cioè che tale ricognizione è riferita a “ogni servizio affidato”, parrebbero esclusi dalla verifica i servizi pubblici locali a rilevanza economica gestiti in economia, i servizi a rete affidati da altri enti competenti rientranti nell'ambito soggettivo dell'adempimento e, naturalmente, i servizi privi di rilevanza economica ed i servizi strumentali.

È necessario tuttavia rilevare che se i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica possono essere facilmente individuati in quanto attengono tendenzialmente alle c.d. utilities, vale a dire: rifiuti; idrico; distribuzione del gas; trasporto pubblico locale, è decisamente più complesso stabilire un perimetro fisso per i servizi pubblici locali di rilevanza economica non a rete e ciò dipende dal fatto che il concetto di servizio pubblico locale è dinamico e varia a seconda dei territori, inoltre, in ragione delle differenze interpretative è difficile riuscire a stabilirne a priori un ambito di applicazione.

Ad esempio, ANCI, espressasi sul tema nel quaderno n. 46/2023, non ritiene esaustivo e sufficiente il succitato elenco fornito in sede di pubblicazione del Decreto Direttoriale del 31 agosto 2023 dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la ricognizione ex art. 30 e ritiene non propriamente allineati al concetto di servizi di interesse economico generale tutti i servizi inseriti nella catalogazione fornita da ANAC nel “Manuale utente - Trasparenza dei Servizi Pubblici Locali” dell'Autorità stessa.

Alla luce di ciò appare condivisibile il fatto che “**deve, in ogni caso, essere l'ente locale a verificare quali servizi erogati ai cittadini rientrino nel novero dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, tenendo conto anche dell'onere dell'adempimento**”, pertanto, l'unica strada per sgombrare il campo da incertezze è quella della verifica “caso per caso” caratterizzata, in questa fase di prima applicazione, da un'ottica di semplificazione.

Sulla base di quanto sopra evidenziato è stata pertanto svolta la presente ricognizione; ove dovessero emergere interpretazioni diverse in momenti successivi sarà cura del Comune valutare i necessari adeguamenti

3. I servizi di interesse economico generale del Comune di VIGEVANO

Di seguito viene operata la prima ricognizione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica riconducibili all'Amministrazione dando conto della tipologia di attività, della modalità di affidamento ed erogazione e del costo annuo del servizio.

ELENCO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DEL COMUNE DI VIGEVANO

SERVIZIO	SOGGETTO GESTORE	MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO	RIFERIMENTI ATTO DI AFFIDAMENTO	RIFERIMENTI CONTRATTO DI SERVIZIO VIGENTE	COSTO ANNUO DEL SERVIZIO (€)
PRE E POST SCUOLA	Società Consortile Venti Cooperativa Sociale	a. affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica	Determinazione n. 1048/2021	Reg. n. 290 del 10/02/2022	€ 157.292,81
ASILI NIDO	COOPERATIVA SOCIALE ALE.MAR. ONLUS ALEMAR/START	a. affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica	Determinazione n. 1110/2023	Rep n. 8928/2023	€ 1.643.144,58
REFEZIONE SCOLASTICA	PELLEGRINI SPA	a. affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica	Determinazione n. 421/2019	Reg. n. 8867 del 05/03/2020	€ 2.306.000,00
PALESTRE SCOLASTICHE	ASD POOL VIGEVANO SPORT	a. affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica	Determinazione n. 1245/2022	Reg. n. 376/2023	CONCESSIONE
STADIO COMUNALE DANTE MERLO	ASD POOL VIGEVANO SPORT	a. affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica	Determinazione n. 1243/2022	Reg. n. 377/2023	CONCESSIONE
PALABONOMI E TENSOSTRUTTURA	ASD POOL VIGEVANO SPORT	a. affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica	Determinazione n. 869/2012	Reg. n. 8732/2014	CONCESSIONE
PALAZZETTO DELLO SPORT	ASD POOL VIGEVANO SPORT	a. affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica	Determinazione n. 1208/2023	Reg. n. 445/2023	CONCESSIONE
CENTRO SPORTIVO ANTONA	SSD CITTA' DI VIGEVANO SRL	a. affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica	Determinazione n. 856/2008	Reg. n. 8716/2013	CONCESSIONE
CENTRO SPORTIVO MASERA	ASD VIGEVANO CALCIO 1921	a. affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica	Determinazione n. 1244/2022	Reg. n. 389/2023	CONCESSIONE
CENTRO SPORTIVO BUSCAGLIA	ASD GS SUPERGA	a. affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica	Determinazione n. 1349/2023	Reg. n. 232/2020	CONCESSIONE
CENTRO SANTA MARIA AZZURRI D'ITALIA	NOVATOR SRL	a. affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica	Deliberazione n. 934/1996	Reg. n. 8666/2012	CONCESSIONE

SERVIZIO	SOGGETTO GESTORE	MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO	RIFERIMENTI ATTO DI AFFIDAMENTO	RIFERIMENTI CONTRATTO DI SERVIZIO VIGENTE	COSTO ANNUO DEL SERVIZIO (€)
ILLUMINAZIONE STRADALE	EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	a. affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica	Determinazione n. 845/2017	Reg. n. 346/2021	€ 1.211.734,86
SERVIZIO SPAZZAMENTO, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	ASM ISA SPA	c. affidamento a società in house	Deliberazione di G.C. n. 14/2014	Rep. n. 8718/2014	€ 10.414.767,00
SMART CITY	ASM VIGEVANO E LOMELLINA SPA	c. affidamento a società in house	Deliberazione di G.C. n. 134/2014	Rep. n. 81/2014	€ 582.172,10
TRASPORTO E ONORANZE FUNEBRI	ASM VIGEVANO E LOMELLINA SPA	c. affidamento a società in house	Deliberazione di C.C. n. 68/1961		CONCESSIONE
DISTRIBUZIONE GAS	VIGEVANO DISTRIBUZIONE GAS SRL	c. affidamento a società in house	Deliberazione di G.C. n. 61/2000	Rep. n. 7554/2000	€ 714.676,00
GESTIONE FARMACIA COMUNALE	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI VIGEVANO	c. affidamento a società in house	Deliberazioni di C.C. n. 88/2019, n. 76/2022, n. 22/2023	Reg. n. 191/2020, Reg. n. 390/2023, Reg. n. 434/2023.	€ 2.600.000,00
RSA E ALTRI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SIMILI					
TRASPORTO AGEVOLATO E SCOLASTICO					
SERVIZI MINORI COLLATERALI AI SERVIZI SOCIALI					

4. La misura degli affidamenti in house

L'art. 30 c. 1 del D. Lgs 201/2022 prevede che la ricognizione prevista rilevi altresì "la misura del ricorso all'affidamento a società in house" oltre che "gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti".

Per quanto concerne il primo punto, il Comune di Vigevano affida in house (sia direttamente che per mezzo di scelta di Enti competenti, quali la Provincia di Pavia con funzioni di Ambito Territoriale Ottimale per il Servizio idrico integrato) i più importanti servizi pubblici locali di proprio riferimento territoriale, in particolare:

Servizio	Soggetto affidatario
1. Idrico Integrato	Pavia Acque Scarl
2. RSA e altri servizi socioassistenziali e simili	ASMV Vigevano Azienda Speciale
3. Gestione Farmacia Comunale	ASMV Vigevano Azienda Speciale
4. Trasporto agevolato e scolastico	ASMV Vigevano Azienda Speciale
5. Altri servizi minori collaterali a 2/3/4	ASMV Vigevano Azienda Speciale
6. Distribuzione gas	Vigevano Distribuzione GAS Srl
7. Servizi ambientali	ASM ISA spa
8. Servizio c.d. "smart city"	ASM Vigevano e Lomellina Spa
9. Trasporto e onoranze funebri	ASM Vigevano e Lomellina Spa

La misura del ricorso all'affidamento a società in house da parte del Comune di Vigevano risulta quindi molto significativa, riguardando sostanzialmente quasi tutti i servizi di maggiore importanza sia in termini di ricavi/costi che in termini di impatto del servizio sull'utenza; si ritiene che l'indicazione della norma di rilevare "la misura" del ricorso all'affidamento in house sia di tipo "qualitativo" (nel caso misura molto significativa), ritenendo non utile procedere ad una misura quantitativa (in mancanza di una precisa indicazione normativa) dovendosi procedere a complesse elaborazioni di dati non omogenei (tenuto conto che, per alcune tipologie rilevanti di servizi, basati sul modello "concessione", i ricavi sono introitati direttamente dal soggetto affidatario (ad esempio idrico integrato, ma anche distribuzione gas – peraltro esclusa ma riportata per completezza – o RSA, Farmacia ecc...)).

Per quanto concerne invece il secondo punto, si evidenzia che, sulla base delle attività di ricognizione condotte, si può concludere che, allo stato, non emergono significativi elementi problematici in ordine al concreto andamento dal punto di vista economico (con riferimento ai costi a carico del Comune), della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, fatto salvo, ove sussistente, quanto direttamente evidenziato agli affidatari in house nell'ambito dell'attività di verifica e controllo del rispetto degli indirizzi attribuiti dal Comune di Vigevano per lo svolgimento delle attività affidate e/o quanto eventualmente di competenza di altri Enti Competenti (nello specifico Provincia di Pavia in qualità di ATO idrico integrato).

5. Focus sui servizi affidati a società in house

Specifiche considerazioni sulle società in house, necessarie al fine del rispetto delle previsioni di cui all'art. 17 c. 5 e 30 c.2 del D Lgs 201/2022 sono contenute nell'appendice allegata alla relazione di cui all'art. 20 D.lgs. 175/2016, alla quale si fa espresso rimando.

6. La programmazione 2024

Nel corso dell'esercizio 2024 proseguirà l'attività di monitoraggio del Comune sui servizi pubblici locali, anche in ottemperanza da quanto previsto dal D. Lgs 201/2022, e, per quanto riguarda gli affidamenti a società ed altri soggetti in house, del raggiungimento degli obiettivi strategico-gestionali già definiti e/o in corso di progressiva definizione con le società e i soggetti stessi.

Delle risultanze delle attività svolte verrà dato conto nel prossimo aggiornamento della ricognizione ex art. 30 D Lgs 201/2022, secondo le scadenze normativamente previste e/o in modo specifico e precedentemente in caso di eventi significativi e di particolare importanza/impatto.

7. Conclusioni

La presente relazione, unitamente all'appendice allegata alla relazione di cui all'art. 20 D.lgs. 175/2016, adempie a quanto richiesto dall'art. 30 del D. Lgs 201/2022 e al richiamo dell'art. 17 c. 5.